



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 11/10/2022

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo Bonario di componimento per pagamento debiti commerciali pregressi tra il Comune di Buccino e la Phlogas and Power srl. Autorizzazione alla sottoscrizione e riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del TUEL.

L'anno duemilaventidue il giorno Undici del mese di Ottobre alle ore 16.15 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Maria Murano in data 06/10/2022 prot. n.7251 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Murano – Cons.Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg.

Presenti Assenti

		Presenti	Assenti
1	Pasquale FREDA	X	
2	Antonella TRIMARCO	X	
3	Gregorio GRIPPO	X	
4	Massimo CARBONE	X	
5	Antonio VOLPE	X	
6	Anna FERRARA	X	
7	Maria MURANO	X	
8	Nadia ROBERTAZZI	X	
9	Angela BASTARDO	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Pasquale GALLUCCI	X	
12	Maria TRIMARCO	X	
13	Annamaria DEL CORVO		X

Totale

12

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Relaziona il Sindaco sull'argomento, illustrando i termini dell'Accordo transattivo ed il relativo piano di ammortamento delle rate, specificando che l'Ente, con tale atto, risparmierà il 50% degli interessi moratori. Invita l'Assemblea consiliare ad esprimere un voto favorevole alla presente proposta.

Prende la parola il Consigliere Maria Trimarco affermando che non si tratta di un debito fuori Bilancio, e ritiene che la prescrizione del Revisore dei Conti di riconoscere il debito fuori bilancio non sia corretta. Afferma che gli uffici competenti avrebbero dovuto adempiere costantemente ai relativi pagamenti ed hanno sempre attestato l'assenza di debiti fuori bilancio. Invita ad un voto contrario in quanto, ribadisce che, a parer suo, non si tratti di debito fuori bilancio e che la responsabilità di quanto accaduto debba ricadere su chi non ha adempiuto nei termini previsti.

Prende la parola il Consigliere Gallucci affermando, in primis, che si sarebbe aspettato delle scuse per quanto accaduto nel precedente Consiglio Comunale, scuse che non sono arrivate. Sostiene che già in precedenza i Consiglieri di minoranza avevano evidenziato la presenza di situazioni debitorie e, a loro parere, l'incapacità degli uffici preposti a gestirle. A suo parere era necessario apportare dei cambiamenti all'apparato burocratico dell'Ente in particolare all'ufficio finanziario. A suo giudizio non è stato approvato un bilancio veritiero, in quanto, a suo dire, sono stati inseriti degli immobili non più di proprietà comunale. Ritiene che molte situazioni debitorie non sono state evidenziate dall'ufficio finanziario per cui risulta necessario una verifica sui pagamenti da effettuarsi citando alcuni esempi. (Operai Ergon, Ecoambiente, Consorzio San Rufo ecc.). Propone di costituire una commissione consiliare paritetica per verificare la reale condizione di cassa.

Prende la parola il Sindaco porgendo le scuse a nome della sua compagine amministrativa per eventuali atteggiamenti offensivi nei confronti dei Consiglieri di minoranza certamente non intenzionali. Afferma, però, che le scuse dovrebbero essere rivolte anche al Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Gallucci risponde che le scuse sono reciproche.

Riprende la parola il Sindaco dicendo che gli importi oggetto della presente transazione sono stati correttamente previsti nel Bilancio di previsione 2022/2024: la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio è derivata da una precisa prescrizione del Revisore dei Conti e poiché in esercizio provvisorio non si posso operare riconoscimenti di debiti fuori bilancio, lo stesso è stato portato in Consiglio una volta approvato il Bilancio di previsione.

Prende la parola il Consigliere Volpe richiamando ad osservare le regole del funzionamento del Consiglio Comunale. Afferma che la proposta in esame è un atto dovuto, e non è possibile che il Consigliere Maria Trimarco che nella passata legislatura ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco, faccia ricadere tutta la responsabilità sugli uffici comunali. Ritiene che votare la presente proposta sia un atto di democrazia.

Prende la parola il Sindaco affermando che le ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio sono tassativamente previste dall'art.194 del TUEL e che comunque si sta procedendo a pagare tutte le poste per cui è stato correttamente adottato il relativo impegno di spesa.

Prende la parola il Consigliere Gallucci ribadendo la necessità di un'accurata verifica di tutta la situazione contabile anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità. Dichiara il voto favorevole alla presente proposta.

Risponde il Consigliere Maria Trimarco affermando che la precedente Amministrazione ha sempre operato con onestà e trasparenza per il bene della collettività. L'appostamento delle somme in bilancio era compito degli uffici competenti.

Prende la parola il Consigliere Fernicola dichiarando che, in maniera responsabile, il suo gruppo consiliare voterà favorevolmente alla presente proposta consiliare, ma invita l'Assessore al Bilancio ed il Segretario Comunale a vigilare sull'operato degli uffici. Ribadisce la necessità di costituire una Commissione consiliare paritetica per verificare la situazione debitoria dell'Ente e l'eventuale esistenza di altri debiti fuori bilancio. Evidenzia la necessità di operare una riduzione delle utenze elettriche e di gas per operare anche un risparmio energetico.

Prende la parola il Consigliere Bastardo porgendo le sue scuse al Consigliere Gallucci per quanto accaduto nello scorso Consiglio Comunale, ribadendo che non c'era stato nulla di intenzionale.

Interviene il Consigliere Grippo affermando che il debito da riconoscere ricade, come ha prescritto il revisore, nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento.

Prende la parola il Sindaco dicendo che la nuova Amministrazione sta cercando di risolvere tutte le problematiche con serietà ed impegno.

Prende la parola il Consigliere Gallucci affermando che già il gruppo di minoranza precedente aveva fatto emergere delle criticità finanziarie.

Risponde il Consigliere Maria Trimarco dicendo che, nonostante gli esposti subiti, la precedente Amministrazione ha dimostrato di aver sempre operato con trasparenza ed onestà e che finanziariamente l'Ente non è in dissesto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

✓ Con provvedimenti monitori azionati dalla ditta Phlogas and Power srl per il tramite del proprio legale Avv. Paola Rinaldi di cui ai seguenti atti:

1) Decreto ingiuntivo n. 2903 del 2018 per euro 59.599,61

2) Decreto ingiuntivo n. 2069 del 2021 per euro 106.235,65

✓ la Phlogas and Power srl ha formulato l'intenzione di rinunciare ad intraprendere ogni ulteriore azione esecutiva per addivenire al pagamento dell'importo complessivo di € 228.326,31, mediante erogazione dell'intero credito definito bonariamente di € 165.835,26 per sorta capitale ed € 62.491,05 per interessi moratorie, con riduzione e rinuncia del 50% degli stessi quantificati in € 31.245,52

✓ L'erogazione della somma complessiva di € 197.080,78 da parte del Comune con pagamento peraltro rateizzato rappresenta quindi un saldo e stralcio di ogni pretesa, con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria, per il recupero coattivo del credito vantato, ad interessi legali e moratori, spese ed oneri di qualsiasi natura, maturati e maturandi fino al soddisfo, atteso che la Phlogas and Power srl in sede di sottoscrizione e così come già dichiarato, attesterà di non avere null'altro a pretendere.

Visto il piano di ammortamento in argomento, trasmesso con la nota a mezzo mail in data 22/07/2022, da parte del Legale della Phlogas and Power srl Avv. Paola Rinaldi che acconsente alla disponibilità ad accettare il pagamento della somma pari ad € 197.080,78 a fronte del debito per insoluto da parte del Comune di Buccino per € 228.326,31 dietro pagamento di 5 rate da effettuarsi secondo la seguente rateizzazione:

a) Prima rata: di Euro 33.167,06 + interessi € 6.249,10 entro il 31/10/2022

b) Seconda rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 30/11/2022

c) Terza rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 28/02/2023

d) Quarta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 31/05/2023

e) Quinta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 31/08/2023

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

a) un risparmio di spesa;

b) elimina ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

c) consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora disposto dal Decreto Ingiuntivo definitivo;

Richiamato l'art. 1065 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata e prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni : “Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato “*Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l’accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa*”;

Richiamato l’art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24/01/2012, n. 1 che prevede espressamente che: “*Le P.A. ai fini del pagamento del debito, oltre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate*”;

Dato atto che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle varie Sezioni di Controllo della Corte dei Conti Regionali, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto ha affermato la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Umbria, nella deliberazione n. 123/2015/PAR, depositata il 24 settembre 2015: “*Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l’orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell’art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)*”. L’orientamento si è recentemente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: “*Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa*”;

2. Ancora più recentemente la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, deliberazione n. 80/PAR/2017, del 25 maggio 2017, ha riconosciuto che:

a. “Può ... “*definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l’orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell’art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa*”

b. Di conseguenza, nell’ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, **non può considerarsi incluso l’istituto contrattuale della transazione**

c. gli accordi transattivi presuppongono ... “*la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Ne deriva che l’ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall’art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.*”

3. Il parere del revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall’art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale. Cfr., ex alteris, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui:

“l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio”; conforme Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5 /2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2013 della sezione regionale di controllo per il Piemonte), secondo cui: “l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”;

Considerato che:

- ✓ nella specie, trattasi di transigere, mediante rateizzazione del pagamento, su materia di un credito certamente ricompresa tra quelle previste dall'art. 42 del TUEL, il quale fissa in maniera tassativa le competenze del Consiglio comunale, per cui è richiesto altresì il parere dell'organo di revisione;
- ✓ la possibilità di approvare accordi transattivi da parte delle pubbliche amministrazioni incontra limiti precisi in ordine alla indisponibilità di taluni diritti la cui rinuncia potrebbe essere foriera di danno erariale e alla esistenza di situazione certa e non costituente “*res dubia*”.

Richiamato:

- ✓ il parere della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, (Parere n. 26 del 5 maggio 2008), nel quale sono individuati i limiti e condizioni che consentono ad un Ente locale di pervenire ad un accordo transattivo. Si legge nel predetto parere che, sotto un profilo generale gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte. A tal fine già l'art. 14 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), stabilendo la procedura che deve essere seguita per addivenire all'accordo transattivo, aveva riconosciuto implicitamente la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere questo particolare contratto. I limiti del ricorso alla transazione sono, pertanto, quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione;
 - ✓ è quest'ultimo profilo che riveste particolare delicatezza in quanto, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. In questi termini l'attività dell'ente pubblico è finalizzata al criterio di corretta azione amministrativa;
 - ✓ accanto alle predette condizioni, premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione, dalle quali partire per individuare le reciproche concessioni ed operare la contrapposizione delle pretese di ciascuna delle parti. La “*res dubia*” alla quale si è fatto cenno nelle considerazioni che precedono.
 - ✓ che sono i suddetti criteri che devono guidare il prudente apprezzamento dell'Amministrazione, nella valutazione dell'an e del quantum dell'ipotizzato accordo transattivo.
-
- ✓ l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: “3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”;
 - ✓ l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), e all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

✓ il principio contabile n. 2 lett. f), adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, presso il Ministero dell'interno il 18 novembre 2018, prevede, al punto 104, che *“gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo”*, ciò in quanto l'accordo transattivo presuppone la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'ente *“definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento.*

Dato atto pertanto:

✓ per quanto sopra espresso, che la giurisprudenza contabile sostiene, con indirizzo ormai consolidato, che l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio;

Dato atto che il Revisore dei conti nel parere espresso in data 27.09.2022, prot. n. 6972, ha valutato e riscontrato la congruità e la convenienza economica della proposta transattiva ed ha subordinato il proprio parere favorevole *“...al successivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera e) del TUEL, (Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art.191 del TUEL), in quanto l'Ente non ha provveduto negli anni in cui si è perfezionata l'obbligazione giuridica all'assunzione degli impegni di spesa per fornitura di energia elettrica (anni di spesa 2015- I trimestre 2021)..”*;

Ritenuto, pertanto, in ossequio a quanto prescritto dal Revisore dei Conti, di procedere anche al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma oggetto dell'accordo transattivo;

Visto:

✓ lo schema di accordo di transazione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

✓ l'art. 1965 del codice civile;

✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

✓ lo Statuto Comunale,

✓ il Regolamento di contabilità

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce alla presente;

Con n. 12 Voti favorevoli espressi per alzata di mano– il Consigliere Maria Trimarco dichiara di votare favorevolmente all'ipotesi di accordo transattivo con la società Phlogas and Power ma di essere contraria al riconoscimento del debito fuori bilancio,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:

1) **di aderire e approvare** la proposta transattiva che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A) per le finalità e nell'oggetto meglio specificato in premessa;

2) **Di autorizzare:**

✓ il Sindaco alla sottoscrizione della richiamata proposta di transazione, come da **allegato a)** di dilazione del pagamento del credito commerciale maturato nei confronti della Phlogas and Power srl per un importo di €.197.080,78 con rimessa mediante n.5 rate secondo il Piano di ammortamento proposto, oltre le spese legali,;

✓ il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria alla definizione degli atti consequenziali.

3. **Di dare atto** che:

✓ l'approvazione dell'accordo transattivo risulta rispondere all'interesse pubblico di questa Amministrazione, in quanto a fronte della somma complessiva dovuta alla Phlogas and Power srl, *pro bono pacis*, senza nulla riconoscere e per mero spirito conciliativo, il Comune si obbliga a corrispondere alla stessa la somma onnicomprensiva di € 197.080,78 in modo rateizzato nel tempo e senza oneri aggiuntivi ma unicamente quale corrispettivo già dovuto e scaduto per sorta capitale ed in parte ridotta gli interessi moratori per una quota pari al 50% del dovuto ed in più componendo ed evitando ogni controversia in atto e futura.

✓ nel bilancio di previsioni triennale 2022-2024 sono previsti gli importi per le singole scadenze che di seguito si riportano:

- a) Prima rata: di Euro 33.167,06 + interessi € 6.249,10 entro il 31/10/2022
- b) Seconda rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 30/11/2022
- c) Terza rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 28/02/2023
- d) Quarta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 31/05/2023
- e) Quinta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 31/08/2023

4. Di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera e) del TUEL, della somma oggetto dell'accordo transattivo;

5. Di trasmettere copia del presente atto alla Procura della Corte dei Conti sezione Regionale della Campania;

6. Di dichiarare con separata votazione che ha dato il medesimo esito della votazione principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

ATTO TRANSATTIVO

Tra il Comune di Buccino (d'ora innanzi Ente), con sede legale in Piazza Municipio 1, 84021 Buccino (SA) in persona del legale Rappresentante pro tempore (CF 82003670658 P. Iva 00787310655) Codice Univoco: UF2W87 - email: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it

E

Phlogas and Power srl (p.i. 13252981009) in persona del legale rappresentante sig. Maurizio Argirò sede legale in via Clitunno 51, 00198 Roma, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Mazzini 21 di presso lo studio dell'avvocato Paola Rinaldi che la rappresenta e difende.

PREMESSO CHE

A) La Phlogas and Power srl è una società di vendita di gas metano con la quale l'Ente ha sottoscritto contratti di somministrazione di gas a diverse utenze;

B) La Phlogas and Power srl, adempiendo al contratto sottoscritto, ha somministrato i quantitativi di gas indicati nelle fatture trasmesse all'Ente che non ha corrisposto i dovuti pagamenti;

C) La Phlogas and Power srl è quindi creditore verso l'Ente per la somma complessiva di € 59.599,61 iva compresa come da Decreto Ingiuntivo 2903/2018 reso in data 06\11\2018 dal Tribunale di Salerno RG 4319\2018 oltre interessi moratori, spese e compensi ivi liquidati e dal precetto notificato in data 23\11\2021;

D) La Phlogas and Power srl è, altresì, creditore verso l'Ente per la somma complessiva di € 106.235,65 iva compresa come da Decreto Ingiuntivo n° 2069\2021 del 14\09\2021 RG 6478/2021 oltre interessi moratori, spese e compensi ivi liquidati;

E) Il mancato pagamento dei crediti di cui al punto C) e D) ha generato interessi di mora (di seguito Interessi Maturati) che calcolati alla data del 31\08\2023 (data valuta media di pagamento del capitale) ammontano ad euro 62.491,05 (Sessantaduemilaquattrocentonovantuno\05);

F) La Phlogas and Power srl vanta, inoltre un credito a titolo di spese legali liquidate in decreto, pari ad Euro 6.590,80 correlate ai decreti ingiuntivi n. 2903/2018 e 2069/2021 emessi dal Tribunale di Salerno, divenuti esecutivi per mancata opposizione da parte dell'ente e all'atto di precetto.

G) L'ente si obbliga espressamente al pagamento della registrazione dei decreti ingiuntivi presso Agenzia delle Entrate e fornirà copia dell'avvenuto pagamento a Phlogas and Power

H) nel corso dell'anno ci sono stati contatti tra l'Ente e la Phlogas and Power srl nel corso dei quali le Parti hanno delineato, per le vie brevi, un'ipotesi di accordo al fine di definire tutti i predetti crediti vantati dalla Phlogas and Power srl;

I) La Phlogas and Power srl ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti per Sorte Capitale (di cui alla premessa C e D), ed Interessi Maturati (premesse E), e Spese Legali (premesse F) e G) Registrazione - applicando una riduzione sugli interessi maturati calcolati fino alla fine del piano di rientro (31\08\2022) e ridotti del 50% [€ 31.245,52 Trentunomiladuecentoquarantacinque\52] , aderendo alla proposta di accordo formulata dal Comune a Phlogas and Power srl;

L) l'Ente e la Phlogas and power srl hanno avviato specifiche trattative per la predisposizione congiunta del presente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
 - 2) L'Ente espressamente riconosce di essere debitore nei confronti della Phlogas and Power srl dell'Importo di cui alla premessa C , D), E), F) e G) si obbliga a corrispondere detti importi alla Phlogas and Power srl secondo i termini e le condizioni che regolano il presente accordo;
 - 3) In particolare, l'Ente si impegna ad effettuare il pagamento di:
 - Sorte Capitale – pari ad euro 165.835,26
-

- Interessi maturati – calcolati alla data del 31/08/2023 ammontano ad € 62.491,05 che ridotti del 50% per accordo transattivo tra le parti , ammontano ad € 31.245,52 da versare in rate unitamente alla sorta capitale e segnatamente

N° 5 rate di pari importo con la seguente rateizzazione:

- a) Prima rata: di Euro 33.167,06 + interessi € 6.249, 10 entro il 31/10/2022
- b) Seconda rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249, 10 entro il 30/11/2022
- c) Terza rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249, 10 entro il 28/02/2023
- d) Quarta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249, 10 entro il 31/05/2023
- e) Quinta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249, 10 entro il 31/08/2023

Il mandato di pagamento di ogni singolo rateo verrà inviato dall'Ente alla Phlogas and Power srl al domicilio digitale dell'avvocato Paola Rinaldi per mezzo mail all'indirizzo avvpaolarinaldi@pec.ordineforense.salerno.it;

- Spese legali – pari ad euro 6.590,80, omnia comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi di legge (Iva, cpa e ritenute) entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo bonario direttamente all'Avvocato antistatario domiciliando gli importi all'IBAN: IT29G083787609000000326184;
- Registrazione – L'ente estinguerà l'obbligazione di pagamento relativa alla registrazione dei decreti ingiuntivi indicati in premessa

4) Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, dovrà essere effettuato alla Phlogas and Power srl, con accredito sul c/c nr. Intestato alla Phlogas and Power srl IBAN: : IT 16 C 03069 05020 100000014642;

5) Con l'esatto e integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato nel presente accordo, la Phlogas and Power srl non avrà più nulla a che pretendere dal Comune di Buccino per tutte le somme esposte nei d.i. n. 2903/2018 e 2069/2021 emessi dal Tribunale di Salerno che si intenderanno quietanzati.

6) La Phlogas and power in persona del legale attuale rapp.te , si avvale della decadenza dal beneficio del termine (art.1186 cc) concesso al debitore , richiedendo l'immediato pagamento della intera somma, indipendentemente dalla colpa del debitore, in caso di ritardato , ridotto o omesso versamento di UNA RATA relativa, indifferentemente, ai punti C) , D) , E), F) e G) della presente transazione.

7) Il debitore è automaticamente costituito in mora, con la presente scrittura privata, alla scadenza delle singole rate senza necessità di ulteriore comunicazione e la Phlogas sarà espressamente autorizzata a richiedere immediatamente il pagamento di tutti gli importi espressi dai titoli, senza riduzione alcuna, calcolando le eventuali rate già pagate a titolo di acconto sul maggiore avere

8) Le parti convengono espressamente che il presente atto transattivo non costituisce in alcun modo atto novativo rispetto ai decreti ingiuntivi n. 2903/2018 e 2069/2021 emessi dal Tribunale di Salerno che saranno azionati in caso di mancato pagamento da parte dell'ente

9) Per qualunque controversia connessa, collegata e comunque dipendente derivante dalla presente scrittura si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Salerno.

La presente scrittura privata viene sottoscritta e timbrata dal rappresentante legale del Comune di Buccino

e

dall'avv. Paola Rinaldi con procura a transigere in nome e per conto della Phlogas and Power Srl, , così come indicato nel mandato in atti.

Avv. Paola Rinaldi

Comune di Buccino

COMUNE DI BUCCINO
Provincia di SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.13. Data 26 settembre 2022	OGGETTO: Approvazione schema di accordo bonario di componimento per pagamento debiti commerciali pregressi tra il Comune di Buccino e la Phlogas and Power srl. Autorizzazione alla sottoscrizione.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Buccino (SA), dott. Domenico Ascierio, nominato con delibera di Consiglio dell'organo consiliare n. 25 del 22.11.2021 è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione schema di accordo bonario di componimento per pagamento debiti commerciali pregressi tra il Comune di Buccino e la Phlogas and Power srl Autorizzazione alla sottoscrizione";

Premesso che:

- l'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della legge 7 dicembre 2012 n. 213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), secondo cui l'organo di revisione esprime parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e transazioni;

Dato atto che:

- con provvedimenti monitori azionati dalla ditta Phlogas and Power srl, per il tramite del proprio legale Avv. Paola Rinaldi di cui ai seguenti atti:

- 1) Decreto ingiuntivo n. 2903 del 2018 per euro 59.599,61 (periodo fornitura 2015 -2016) oltre interessi;
- 2) Decreto ingiuntivo n. 2069 del 2021 per euro 106.235,65 (periodo fornitura 2017-primmo trimestre 2021) oltre interessi,

la Phlogas and Power srl ha formulato l'intenzione di rinunciare ad intraprendere ogni ulteriori azione esecutiva per addivenire al pagamento dell'importo complessivo di €228.326,31, mediante erogazione dell'intero credito definito bonariamente di €165.835,26 per sorta capitale ed €62.491,05 per interessi moratori, con riduzione e rinuncia del 50% degli stessi quantificati in €31.245,52

- l'erogazione della somma complessiva di €. 197.080,78 da parte del Comune, con pagamento rateizzato rappresenta quindi un saldo e stralcio di ogni pretesa, con esplicita rinuncia ad ogni ulteriore azione giudiziaria, per il recupero residuo del credito vantato nei termini legali e contrattuali, spese ed oneri di qualsiasi natura,

maturati e maturandi fino al soddisfo, atteso che la Phlogas and Power srl in sede di sottoscrizione e così come già dichiarato, attesterà di non avere null'altro a pretendere.

Visto il piano di ammortamento in argomento, trasmesso con la nota a mezzo mail in data 22/07/2022, da parte del Legale della Phlogas and Power srl Avv. Paola Rinaldi che acconsente alla disponibilità ad accettare il pagamento della somma pari ad € 197.080,78 a fronte del debito per insoluto da parte del Comune di Buccino per € 228.326,31 dietro pagamento di 5 rate da effettuarsi secondo la seguente rateizzazione:

- a) Prima rata: di Euro 33.167,06 + interessi € 6.249,10 entro il 31/10/2022
- b) Seconda rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 30/11/2022
- c) Terza rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 28/02/2023
- d) Quarta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 31/05/2023
- e) Quinta rata: di Euro 33.167,05 + interessi € 6.249,10 entro il 31/08/2023

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;
- e) consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora disposto dal Decreto Ingiuntivo definitivo;

Ritenuto, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva di cui allo schema proposto dal Responsabile del Servizio finanziario, appare pienamente conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa;

TUTTO CIÒ RISCONTRATO, VALUTATA LA CONGRUITÀ E LA CONVENIENZA ECONOMICA DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione dello schema di transazione di cui all'oggetto, parere

FATTO SUBORDINATO al successivo riconoscimento del debito fuori bilancio

per la somma di Euro 197.080,78 (accusazione di beni e servizi) a carico del Comune di Buccino.

La presente deliberazione è stata approvata dall'Ente nel corso della seduta del Consiglio Comunale in data 27/09/2022.

perfezionata l'obbligazione giuridica all'assunzione degli impegni di spesa per fornitura di energia elettrica.
(impegni di spesa anni 2015-primo trimestre 2021),
Letto, approvato e sottoscritto.

Buccino, 26.09.2022



Il Revisore Unico

Dot. Domenico Ascierto

VOIC

LOB

IP
2022

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 17 OTT. 2022 reg. al n° 751
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

- 1 NOV. 2022

Buccino, 17 OTT. 2022

Il Responsabile Albo Pretorio
f.to Dott.ssa Gaetana Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Margherita Torraca



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 17 OTT. 2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca



Buccino, 17 OTT. 2022

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca

